



SENTENZA N. 3/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

Nella persona del Primo Ref. dott.ssa Flavia D'Oro, in funzione di Giudice monocratico delle pensioni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero **73359** del registro di segreteria e proposto da (OMISSIS), rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo, dal prof. Avv. Domenico Crocco (c.f. CRCDNC67L14F839G) e, presso lo studio di questi, elettivamente domiciliato in Napoli alla traversa Nuova Marina n. 8,

contro

- Comune di Orta di Atella, in persona del Sindaco pro tempore;
- INPS di Caserta in persona del legale rappresentante pro-tempore;

per l'annullamento

- della determina n. 258 del 3.7.2019 del Responsabile del settore economico finanziario - settore personale e stipendi del comune di Orta di Atella, con la quale è stata rettificata la determina n. 216 del 3.6.2019, nella parte in cui ha liquidato il trattamento pensionistico, senza ricomprendere nel relativo calcolo la retribuzione di posizione; nonché nella parte in cui ha trasmesso all'INPS competente i documenti per la liquidazione del trattamento pensionistico, senza che sia stata ricompresa la retribuzione di posizione, e comunque in ogni altra parte di interesse dell'odierna impugnativa;
- della nota prot. 3825 del 24.2.2021 del Comune di Orta di Atella, con cui -in riscontro ad apposita diffida- si afferma che «la determina n. 256

del 3/07/2019 appare conforme alla legislazione vigente in quanto rispecchia il trattamento economico effettivo alla data del collocamento a riposo avvenuto a domanda, in vigenza di sospensione facoltativa senza retribuzione e senza incarico>>;

- del decreto di conferimento di pensione INPS n. CE10322000000076, notificato in data 4 marzo 2020, nella parte in cui ha liquidato un trattamento pensionistico in favore del dott. (omissis), senza ricomprendere la retribuzione di posizione spettantegli;

- del diniego implicito al ricorso amministrativo al comitato di vigilanza INPS presentato dal ricorrente in data 1/4/2020;

per l'accertamento e la declatoria

del diritto del ricorrente alla corretta quantificazione e liquidazione del trattamento pensionistico spettantegli, comprensivo della retribuzione di posizione, previo annullamento -ove necessario- di ogni atto contrario oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino all'effettivo soddisfo.

nonché della condanna

delle Amministrazioni intime, ognuna per quanto di ragione, alla corretta quantificazione e liquidazione del trattamento pensionistico spettante comprensivo della retribuzione di posizione, oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto e fino all'effettivo soddisfo.

Visto l'atto introduttivo del giudizio.

Visti gli atti e documenti tutti del fascicolo processuale.

Uditi all'udienza del 22.12.2023 l'avv. Domenico Crocco per parte ricorrente, l'avv. Alessandro Diana per il Comune di Orta di Atella e l'avv. Gianluca Tellone per l'INPS;

Premesso in

DIRITTO

1. Il ricorrente è stato dipendente a tempo indeterminato del Comune di

Orta di Atella a far data dal 1.6.1984, assumendo la qualifica di dirigente dal 2002.

Con decreto sindacale n. 7 del 13.4.2017 – vigente al momento della percezione dell'ultimo stipendio nel dicembre 2018 e al momento del pensionamento in ottobre 2019 - il Comune gli riconosceva una retribuzione annuale di posizione pari a euro 45.102,87.

Nel maggio 2018 veniva avviato un procedimento penale nei suoi confronti e il 14 dicembre 2018 l'Amministrazione comunale avviava un procedimento disciplinare disponendo la sospensione cautelare dal servizio ex art. 55 ter d.lgs. 165/2001 per trenta giorni a far data dal 21.12.2018 con la corresponsione del trattamento economico complessivo in godimento. Con provvedimento del 18.1.2019 il procedimento disciplinare veniva sospeso, con sospensione dal servizio fino all'esito del procedimento penale e con corresponsione dell'indennità alimentare nella misura del 50% dello stipendio base senza retribuzione accessoria o correlata. Tale provvedimento veniva impugnato dal ricorrente con giudizio pendente innanzi alla Corte d'Appello di Napoli.

In data 13.3.2019 il ricorrente rassegnava le proprie dimissioni dal servizio avendo conseguito il diritto di quiescenza anticipata ai sensi dell'art. 14 d.l. 4/2019, conv. in l. 28.3.2019 n. 26 (c.d. Quota cento). Con determina n. 216 del 3.6.2019 il Comune quantificava il trattamento di quiescenza in euro 89.734,19 annui e della retribuzione ai fini del TFS, tenendo conto della retribuzione di posizione erogata fino al 18.1.2019 e sospesa in conseguenza della sospensione cautelare.

Con successiva determina – impugnata con il ricorso in epigrafe – n. 258 del 3.7.2019, l'Amministrazione rettificava la precedente determina ricalcolando il trattamento di quiescenza e di TFS escludendo dalla base di calcolo la retribuzione di posizione. Il decreto di pensione dell'INPS, conseguentemente, veniva adottato sulla base dei dati contenuti

nell'ultima determina. In data 25.2.2020 il ricorrente sollecitava il Comune ad inviare i dati corretti all'INPS; in data 24.2.2021 il Comune comunicava che la determina adottata rispecchia il trattamento economico effettivo alla data del collocamento a riposo in vigenza di sospensione facoltativa senza retribuzione e senza incarico. Pertanto, il ricorrente trasmetteva al Comitato di vigilanza della gestione competente dell'INPS ricorso amministrativo. Su istanza del ricorrente, in data 30.12.2020 l'INPS comunicava di poter rettificare la pensione solo nel caso di rettifica dei dati da parte dell'Amministrazione comunale.

Con il ricorso in esame il ricorrente sostiene l'illegittimità della determina per difetto di motivazione e violazione delle garanzie partecipative dei procedimenti in autotutela, sostenendo che la retribuzione di posizione è utile ai fini del trattamento di pensione (quota A) in quanto elemento fisso e costante del trattamento retributivo dei dirigenti; in particolare, l'art. 43 d.p.r. 1092/73 prevede che la base pensionabile deve essere calcolata sulla scorta dell'ultima busta paga percepita, ovvero nel caso di specie quella del dicembre 2018, in quanto il trattamento riconosciuto a seguito della sospensione cautelare non è un trattamento retributivo ma una indennità alimentare prevista dal contratto nella misura del 50% dello stipendio base senza retribuzione accessoria o correlata. Pertanto, era corretta la prima determina n. 216 del 3.6.2019 che prendeva come base per l'individuazione degli emolumenti da ricomprendere nel trattamento di quiescenza la busta paga del dicembre 2018, in quanto la sospensione cautelare non determina alcuna alterazione della base pensionabile, mentre la determina impugnata prende a riferimento non lo stipendio tabellare base ma l'indennità alimentare.

Con il ricorso chiede quindi:

- 1) Annullare i provvedimenti impugnati, con ogni consequenziale effetto;*
- 2) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla liquidazione del*

corretto trattamento pensionistico, comprensivo della retribuzione di posizione, siccome già puntualmente identificato nella determina n. 216 del 3.6.2019, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino a l'effettivo soddisfo;

3) Condannare il Comune di Orta di Atella a trasmettere all'INPS tutta la documentazione necessaria per la liquidazione del corretto trattamento pensionistico, comprensivo della retribuzione di posizione, siccome già puntualmente identificato nella determina n. 216 del 3.6.2019;

in ogni caso 4) Condannare le Amministrazioni intime, ognuna per quanto di ragione, a liquidare in favore del ricorrente il corretto trattamento pensionistico, comprensivo della retribuzione di posizione, siccome già puntualmente identificato nella determina n. 216 del 3.6.2019, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino all'effettivo soddisfo.

2. In data 29.6.2023 la Difesa del ricorrente depositava note di udienza in cui rappresentava che con sentenza n. 592 del 16.12.2021, depositata il 22.2.2022 e divenuta irrevocabile il 10.3.2022, il GUP del Tribunale di D. Maria C.V. dichiarava il proscioglimento del ricorrente perché il fatto non sussiste. Con provvedimento del 30.6.2022 il responsabile dell'UPD del Comune archiviava il procedimento disciplinare e in data 15.5.2023 il comune trasmetteva al ricorrente i cedolini paga da gennaio 2019 con il calcolo delle differenze stipendiali da corrispondere chiedendo al ricorrente di produrre osservazioni.

3. Con memoria in data 30.6.2023, l'INPS eccepiva il difetto di legittimazione passiva, avendo liquidato il trattamento di pensione sulla base dei dati retributivi comunicati dal Comune e in assenza di diversa comunicazione di rettifica. Evidenziava di aver liquidato la pensione sulla base delle retribuzioni effettivamente erogate al momento del pensionamento che non includevano l'indennità di posizione, che pertanto

non può assumere rilievo ai fini del calcolo della pensione.

4. In data 10.7.2023 il Comune depositava in giudizio una memoria in cui riepilogati i fatti sosteneva la legittimità dell'operato dell'Amministrazione.

5. All'udienza del 11.7.2023, l'avvocato del Comune chiedeva un rinvio della trattazione del giudizio, alla quale aderivano parte ricorrente e l'INPS, avendo ricevuto l'incarico solo in data 6.7.2023 al fine di meglio controdedurre. L'avvocato del ricorrente rappresentava che recentemente il Comune ha disposto l'archiviazione del procedimento disciplinare ed effettuato il conteggio teorico delle retribuzioni percepite e da percepire da parte del ricorrente.

6. All'esito dell'udienza veniva richiesto, con ordinanza n. 163/2023, al Comune di depositare "la documentazione in base alla quale è stato emesso il provvedimento impugnato nonché i successivi atti amministrativi - e le successive eventuali comunicazioni all'Ente previdenziale per la riliquidazione del trattamento pensionistico - adottati a seguito della nota del 30.6.2022 del responsabile dell'UPD (in cui si comunicava l'archiviazione del procedimento disciplinare e il calcolo delle differenze stipendiali da corrispondere) accompagnati da una relazione illustrativa, tenuto conto che la riliquidazione del trattamento pensionistico presuppone l'invio di una nuova certificazione contributiva da parte dell'ente datore di lavoro, il che implica il pagamento delle differenze economiche, qui richieste solo ai fini previdenziali". Veniva fissata l'udienza del 22.12.2023 per la trattazione del giudizio.

7. In data 18.12.2023 il ricorrente depositava una memoria in cui evidenziava che il Comune aveva emesso determina n. 388 del 28.7.2023 prevedendo la liquidazione delle competenze stipendiali arretrate da corrispondersi entro il mese di settembre 2023 nonché di procedere ad ogni adempimento necessario ai fini dell'adeguamento del trattamento pensionistico spettante. Rappresentava che gli arretrati, comprensivi della

retribuzione di posizione, sono stati corrisposti in data 25.9.2023. Poichè l'Amministrazione comunale non ha rettificato i dati riguardanti il trattamento retributivo legittimamente spettantegli alla data della cessazione del servizio, chiedeva l'accoglimento del ricorso.

8. All'udienza del 22.12.2023 le parti richiavano i propri scritti difensivi, in particolare l'avvocato di parte ricorrente depositava, al fine di ricostruire la complessiva vicenda in cui è stato coinvolto il ricorrente, la sentenza della Corte d'Appello di Napoli del 17.8.2023, n. 3032/2023, che ha riconosciuto al ricorrente il diritto alla ricostituzione della posizione economica e normativa; l'avvocato del Comune chiedeva un rinvio per adempiere all'ordinanza.

Considerato in

DIRITTO

1. Il ricorrente con il ricorso in epigrafe ha chiesto l'accertamento del proprio diritto alla liquidazione del corretto trattamento pensionistico, comprensivo della retribuzione di posizione, siccome già puntualmente identificato nella determina n. 216 del 3.6.2019, oltre interessi e rivalutazione monetaria, contestando la successiva determina n. 258 del 3.7.2019 con la quale il Comune, ricalcolando il trattamento di quiescenza e di TFS, aveva escluso dalla base di calcolo (nel calcolo della retribuzione annua ai fini della quiescenza) la retribuzione di posizione, in coerenza con il trattamento economico effettivo alla data del collocamento a riposo avvenuto a domanda (dimissioni a far data dal 1.10.2019, avendo maturato il diritto alla pensione anticipata secondo la legge 26/2019, art. 14 comma 1, c.d. "quota 100" a far data dal 13.3.2019) in vigore di sospensione facoltativa senza retribuzione e senza incarico (a far data dal 21.12.2018, ultimo giorno di effettivo servizio).

In ricorso sostiene che la sospensione cautelativa del ricorrente non conduce all'esclusione della retribuzione di posizione dal calcolo del

trattamento pensionistico in quanto la base pensionabile deve essere calcolata sulla scorta dell'ultima busta paga percepita che non è quella del marzo 2019 (trattamento non retributivo ma indennitario, riconosciuto a seguito della sospensione cautelare ex art. 55 ter d.lgs. 165/2001 pari al 50% dello stipendio base senza retribuzione accessoria) ma quello di dicembre 2018, in cui il ricorrente ha percepito tutto il trattamento retributivo spettantegli comprensivo della retribuzione di posizione.

Con la memoria da ultimo depositata, parte ricorrente ha evidenziato che *"il Comune di Orta di Atella ha emesso la determina n. 388 del 28 luglio 2023 (che si acclude). Tale determina dirigenziale ha previsto la liquidazione al dott. (OMISSIS) delle differenze stipendiali arretrate da corrispondersi entro la fine del mese di settembre 2023 ("...le spettanze saranno liquidate in sede di elaborazione delle paghe del personale dipendente di settembre 2023...") e la previsione "4. di procedere ad ogni adempimento necessario ai fini dell'adeguamento del trattamento pensionistico spettante". Nel medesimo provvedimento e nei calcoli precedentemente trasmessi (cfr. nota provvedimento del 15/05/2023 depositata in atti) dalla responsabile del servizio economico-finanziario, dott.ssa (omissis), risulta essere stata inserita anche la retribuzione di posizione per il periodo in cui il dott. (OMISSIS) era stato sospeso dal servizio e sino al suo collocamento in quiescenza (ovvero per il periodo da gennaio a settembre 2019). Gli arretrati concernenti le differenze stipendiali sono poi stati corrisposti al ricorrente in data 25 settembre 2023. Con PEC prot. 15205 del 31 luglio 2023 (che, del pari, si acclude) la responsabile del servizio economico-finanziario comunicava al ricorrente che l'ufficio avrebbe proceduto all'aggiornamento della sua posizione pensionistica in seguito alla liquidazione delle spettanze ed all'invio dell'uniemens di settembre 2023; adempimento, quest'ultimo, da effettuarsi per legge entro il 30 ottobre successivo ("Gli adempimenti per*

l'aggiornamento ai fini pensionistici saranno posti in essere in seguito alla corresponsione delle differenze retributive e all'invio dell'uniemens del mese di settembre 2023, per l'aggiornamento telematico della richiesta come previsto dalle attuali norme di legge")".

2. Non appare più necessaria l'ottemperanza all'ordinanza n. 163/2023 a seguito della documentazione da ultimo depositata da parte ricorrente.

Orbene, la valorizzazione a fini pensionistici di voci retributive che il ricorrente non aveva all'epoca percepito esula dal presente ricorso (concernente l'assenza della retribuzione di posizione del trattamento economico complessivo alla data di cessazione dal servizio) ed è condizionato comunque al preventivo riconoscimento e pagamento delle stesse da parte del datore di lavoro, circostanza che nella specie si è verificata nel mese di settembre 2023. Ne discende che l'eventuale interesse ad agire potrà sorgere solo se l'INPS non dovesse procedere a riliquidare il trattamento pensionistico sulla base dei nuovi dati trasmessi dal datore di lavoro.

Quanto alla domanda avanzata in ricorso – in relazione alla quale il ricorrente afferma in memoria di avere interesse ad ottenere una rettifica dei dati riguardanti il trattamento retributivo legittimamente spettantegli alla data della cessazione dal servizio (consistente nello stipendio base e nella retribuzione di posizione) - questa appare fondata.

Gli artt. 43 e 53 del D.P.R. n. 1092 del 1973 hanno previsto che la base di calcolo della pensione è costituita dall'ultimo stipendio integralmente percepito, maggiorato delle quote mensili della successiva classe di stipendio o del successivo aumento periodico (ex art. 161 della legge 11 luglio 1980, n. 312).

La locuzione "ultimo stipendio" postula il preventivo chiarimento di cosa si intende per stipendio, ossia quali voci retributive compongono la base pensionabile, e l'individuazione del regime applicabile agli emolumenti

maturati e non percepiti in servizio, tenendo conto che il riferimento temporale alla data di cessazione dal servizio è destinato a evolversi, quando l'ordinamento pensionistico adotta il diverso criterio della media delle retribuzioni, mediante il d.lgs. n. 503 del 1992.

Il concetto di stipendio nella visione retributiva pura evoca un trattamento che riveste carattere stabile, definitivo e permanente, che non ammette reformatio in peius: il che equivale a escludere che emolumenti conferiti in via provvisoria e temporanea (come ad es. per il conferimento di un incarico dirigenziale a termine) possano essere considerati di natura stipendiale.

Il parametro costituito dall'ultimo stipendio posto dagli artt. 43 e 53 è stato gradualmente superato mediante introduzione, con l'art. 7 del d.lgs. n. 503/1992, del criterio della retribuzione media pensionabile, che include nella base di calcolo della pensione la media delle retribuzioni riscosse dal dipendente nel corso della vita lavorativa.

La succitata riforma, che ha posto un rimedio alle distorsioni di un regime retributivo puro ritenuto eccessivamente favorevole per le carriere più dinamiche e penalizzante per quelle piatte, nel periodo transitorio lascia immutato il criterio dell'ultimo stipendio percepito per il calcolo della quota di pensione relativa all'anzianità di servizio maturata sino al 31 dicembre 1992.

In sintesi, la nuova pensione retributiva è la risultante di due quote: la quota "A", che è calcolata in base all'ultimo stipendio (per le anzianità maturate sino al 31 dicembre 1992); la quota "B", che è determinata in base alla media delle retribuzioni ed è relativa all'anzianità maturata dal 31 dicembre 1992 alla data di cessazione dal servizio. Appare del tutto evidente che l'emolumento della retribuzione di posizione integri un "elemento della retribuzione", fruibile ai fini del calcolo di pensione.

Per l'individuazione degli emolumenti quiescibili degli ex iscritti C.P.D.E.L.

si deve far riferimento, tuttavia, ad una normativa differente dall'art. 43 D.P.R. 1092/1973.

La questione di fondo, quindi, attiene alla natura giuridica di tale emolumento, e segnatamente alla possibilità di una sua qualifica come componente "fissa e continuativa" della remunerazione per l'attività lavorativa (art. 30 L. 131/1983), all'uopo venendo in rilievo quanto previsto dalle "vigenti disposizioni legislative o regolamentari ovvero dei contratti collettivi di lavoro, come remunerazione per la normale attività lavorativa richiesta per il posto ricoperto" (art. 15 L. 1077/1959).

Sul punto si è osservato che: *"[...] la sentenza 26 aprile 2005, n. 291 della Sezione Lombardia pone significativamente in evidenza la peculiarità del regime di computabilità degli assegni nell'ordinamento pensionistico dello Stato di cui all'articolo 43 del d.P.R. n. 1092 del 1973 [...] (in particolare, rispetto quanto previsto nell'ordinamento degli Enti locali nel quale, ai sensi dell'articolo 15 della legge 5 dicembre 1959, n. 1077, risultano necessari e sufficienti i caratteri della fissità, continuità e corrispettività dell'emolumento, oltre a dover essere questo previsto da disposizioni legislative e/o regolamentari ovvero dai contratti collettivi come remunerazione della normale attività lavorativa richiesta per il posto ricoperto)"* (v. Corte dei conti, Sez. Giur. Marche, 10 maggio 2006, n. 502).

Per gli ex iscritti alla C.P.D.E.L. viene, quindi, in considerazione, in luogo del criterio della stipendialità (art. 43 D.P.R. 1092/1973), quello della natura fissa, continuativa e corrispettiva dell'emolumento (art. 15 L. 1077/1959 e art. 30 L. 131/1983).

Nel richiamare la sent. della Corte dei conti, PUGLIA, n. 112 del 16/02/2022, si evidenzia che l'art. 33 del menzionato C.C.N.L. del 10 aprile 1996 include la "retribuzione di posizione" nella struttura della retribuzione della qualifica unica dirigenziale, al pari dello "stipendio

tabellare". In riferimento a tale disposizione contrattuale, la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che: "la retribuzione di posizione [...] è un emolumento effettivamente suscettibile, in relazione alla sua natura giuridica, d'essere computato nella base pensionabile. A tal proposito, deve rammentarsi che il contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale del comparto Regioni-Enti Locali (area della dirigenza), relativo al quadriennio 1994/1997, stabilisce che: [...] la retribuzione della qualifica unica dirigenziale è composta da: stipendio tabellare, indennità integrativa speciale, retribuzione individuale di anzianità (ove già posseduta dal soggetto interessato), retribuzione di posizione e retribuzione di risultato (art. 33) [...]; le singole Amministrazioni debbono determinare la graduazione delle funzioni dirigenziali, alle quali correlare la retribuzione di posizione, attribuendovi il relativo valore economico (art. 39, commi 2 e 3); il nuovo trattamento economico, ivi compresa la retribuzione di posizione [...], spetta integralmente a tutti i dirigenti degli Enti Locali, ivi compresi quelli comunque collocati in quiescenza nel corso del biennio 1994/1995" (cfr. Corte dei conti, Sez. Giur. App. Sicilia, 13 giugno 2013, n. 240 e, in senso analogo, Corte dei conti, Sez. Giur. App. Sicilia, 5 ottobre 2012, n. 242). Deve, al riguardo, evidenziarsi che in base al combinato disposto degli artt. 2 e 62 del C.C.N.L. relativo al personale dell'area delle funzioni locali per il Triennio 2016/2018 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 74 del 26 marzo 2021) la disapplicazione dell'art. 33 del C.C.N.L. del 10 aprile 1996 opera solo a partire dal 18 dicembre 2020 e, quindi, da una data successiva al collocamento in quiescenza dell'odierno ricorrente.

Peraltro, anche l'art. 53 del C.C.N.L. relativo al personale dell'area delle funzioni locali per il Triennio 2016/2018 - di cui il precedente art. 43 espressamente afferma l'applicabilità nei riguardi dei dirigenti, sia a

tempo indeterminato che a tempo determinato - include la "retribuzione di posizione" nella struttura della retribuzione dirigenziale.

Peraltro, la corretta qualificazione del periodo di sospensione cautelare dalle funzioni porta ad escludere che in sua costanza il dipendente si trovi in servizio effettivo, tanto è vero che il suddetto periodo viene escluso dal computo dei servizi ai fini dell'anzianità utile a pensione in quanto, in sua costanza e salvo la *restitutio in integrum*, nessuna attività di servizio viene materialmente prestata dal lavoratore (cfr. sez. giur. Sicilia n. 1103/2021).

3. Conseguentemente, alla luce di tutto quanto sopra esposto, la pretesa attorea merita accoglimento con il riconoscimento della valutazione della retribuzione di posizione nella quota A della pensione sin dalla data di cessazione dal servizio e con conseguente condanna delle Amministrazioni intimare alla corretta quantificazione e liquidazione del trattamento pensionistico spettante comprensivo della retribuzione di posizione, maggiorato, dalla data di scadenza di ciascun rateo al soddisfo, degli interessi legali integrati dall'eventuale importo differenziale da svalutazione.

Diversamente, il periodo di sospensione cautelare non può attualmente essere oggetto di decisione in quanto non oggetto del ricorso e comunque non valutato ancora dall'amministrazione attiva.

4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate a carico del Comune di Orta di Atella in euro 400,00 in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA

In composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico Primo Ref. Flavia D'Oro, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso nei sensi di

cui in motivazione e condanna il Comune di Orta di Atella alla refusione delle spese di lite che sono liquidate nell'importo complessivo di euro 400,00 in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Napoli, nella pubblica udienza del giorno 22.12.2023.

IL GIUDICE MONOCRATICO

(Flavia D'Oro)

f.to digitalmente

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 02.01.2024

Il Direttore della segreteria

(Maurizio Lanzilli)

f.to digitalmente

DECRETO

Il Giudice monocratico, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, dispone che, a cura della Segreteria, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 del suddetto art. 52 nei confronti del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.

Il Giudice monocratico

(dott.ssa Flavia

D'Oro)

F.to

digitalmente

In esecuzione di quanto disposto dal G.M., ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

(dott. Maurizio Lanzilli)

(firma digitale)